**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA**

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Maristella Filomena Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di conto iscritto al **n. 23348** del registro di Segreteria, nei confronti del signor **ROMEO GIUSEPPE** (cod. fisc.: RMOGPP63A20H224W), nella qualità di agente contabile consegnatario dei beni di consumo del magazzino economale dell'Ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2019, rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'avv. Aurora Frezza (cod. fisc.: FRZRRA85B65C352K), p.e.c.: frezza.aurora@pec.it.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 26 maggio 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Aurora Frezza, per l'agente contabile, ed il pubblico ministero, nella persona del V.P.G. dott. Giovanni Di Pietro. Nessuno è comparso per l'azienda ospedaliera.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.** Con relazione n. 281/2022 del 2 novembre 2022, il magistrato designato,

dopo avere ampiamente riscostruito l'attività istruttoria svolta con riguardo alla gestione del consegnatario dei beni di consumo del magazzino economale dell'Ospedale Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria per l'esercizio finanziario 2019, ha, tra l'altro, evidenziato che la mancata trasmissione dei buoni di carico e scarico, e di conseguenza la mancata prova della consegna dei relativi beni, non consentiva l'accertamento dell'avvenuta consegna dei beni in custodia dell'agente contabile e, quindi, che l'esame del conto giudiziale non poteva svolgersi in maniera completa ed esaustiva. Ha, pertanto, chiesto al collegio di valutare la procedibilità del conto in esame e, comunque, l'adozione dei provvedimenti ritenuti utili all'eventuale prosecuzione dell'esame istruttorio.

**2.** Con decreto presidenziale n. 252/2023, ritualmente notificato unitamente alla relazione di irregolarità, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio.

**3.** Con ordinanza n. 56/2023 del 3 luglio 2023, il collegio ha disposto l'acquisizione della intera documentazione relativa ai buoni di carico e scarico del magazzino economale per il 2019, ivi comprese le evidenze informatiche della consegna dei farmaci ai reparti e ha, inoltre, disposto la rimessione degli atti al magistrato istruttore ai fini del completamento dell'istruttoria del conto giudiziale, cui ha fatto seguito la relazione del 20 marzo 2024, con la quale il magistrato designato ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione conclusiva, in ragione del fatto che la documentazione richiesta è stata tardivamente depositata dall'amministrazione ospedaliera. Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 12 giugno 2024, sono stati nuovamente rimessi gli atti al magistrato designato affinché relazionasse, entro

il 30 giugno 2024, sullo stato dell'istruttoria e sui tempi previsti per la sua definizione nel merito e affinché disponesse sull'acquisizione della documentazione necessaria, anche a mezzo della Guardia di Finanza. A tale richiesta del collegio ha dato tempestivo riscontro il magistrato designato il quale, con la relazione del 27 giugno 2024, ha rappresentato che il ritardo nel deposito (peraltro parziale) della documentazione da parte dell'amministrazione si è ripercosso sui tempi della revisione; che, come riferito dal revisore, il totale dei buoni inclusivi di beni eterogenei è pari a 2.260 mentre il totale degli articoli è pari a 1.081.490 per il carico e a 1.049.892 per lo scarico; che i buoni sono stati trasmessi per mese di consegna e non distinti con riferimento alla tipologia merceologica, sicché appariva necessaria la visione di ciascun buono; che si era in attesa del reperimento della documentazione richiesta dalla Guardia di Finanza; e che, pertanto, per concludere la revisione, sarebbe stato necessario ulteriore e congruo tempo per la revisione. Pertanto, il collegio, con ordinanza resa all'udienza del 9 luglio 2024, ha disposto di rimettere gli atti al magistrato designato per il completamento dell'istruttoria, anche alla luce della nuova documentazione richiesta, secondo la rilevazione a campione definita da quest'ultimo, con relazione integrativa e conclusiva da depositare entro il 28 febbraio 2025, ferma restando la facoltà dell'istruttore di disporre direttamente ulteriore attività, se ritenuta necessaria, ai sensi dell'art. 145, terzo comma, c.g.c.. Il collegio ha, inoltre, fissato l'udienza del 15 aprile 2025 per la prosecuzione del giudizio. A seguito dell'ulteriore proroga del termine per il deposito della relazione integrativa, avanzata dall'istruttore il 26 febbraio 2025, in ragione del tardivo deposito da parte della Guardia di Finanza della documentazione richiesta, il collegio,

con ordinanza n. 33/2025 del 3 maggio 2025, ha disposto l'ulteriore proroga del temine di completamento della revisione del conto giudiziale in esame e, quindi, del termine di deposito della relazione conclusiva da parte del magistrato designato ed ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica dell'11 novembre 2025. Con la relazione integrativa, il magistrato designato ha, quindi, nuovamente concluso per la improcedibilità del conto giudiziale. In particolare ha evidenziato che nel conto risultano caricati, oltre ai beni di facile consumo e di importo contenuto, anche beni di altra natura e di rilevante importo; che l'azienda ospedaliera non dispone di un regolamento interno, sicché la gestione sarebbe regolata dalle procedure amministrativo contabili – gestione del magazzino adottate dal Dipartimento salute della Regione Calabria, le quali tuttavia non forniscono alcuna indicazione rispetto alla tipologia di spesa e al tetto massimo di spesa liquidabile; che il magazzino economale avrebbe solo una funzione di stoccaggio delle merci che ivi transitano, senza responsabilità in ordine alle procedure di acquisto dei beni; che la contabilizzazione dei carichi e degli scarichi ad opera dell'economo avrebbe, pertanto, una mera funzione operativa e di raccordo; e che l'esame dei buoni di carico e scarico ha confermato tale conclusione.

**4.** Con memoria difensiva del 23 gennaio 2026, si è costituito in giudizio l'agente contabile ed ha chiesto di dichiarare la regolarità della gestione contabile. In particolare, ha affermato che il signor Giuseppe Romeo è responsabile del magazzino economale con debito di custodia a materia e che, pertanto, risponde solo della gestione dei materiali di consumo; che ha correttamente presentato il modello per la resa del conto, composto dal resoconto della gestione dei beni di consumo, dei beni di piccola entità sui quali egli ha

debito di custodia "*essendo tali beni fisicamente presenti e quindi in giacenza nel magazzino destinato al deposito degli stessi*"; che "*i beni mobili e da inventariare, quali attrezzature, arredi, strumentazione ecc. non sono in gestione al responsabile del magazzino e quindi all'agente contabile*"; che nel modello 24 per l'anno 2019 non esistono beni "*di altra natura e di rilevante importo né in quantità né in valore*" perché "*in esso sono esposti esclusivamente i conti che afferiscono alla gestione del magazzino economale, con descrizione analitica dei beni in giacenza*". L'agente contabile ha, infine, rappresentato che "*in occasione dell'acquisizione dei documenti, al fine di velocizzare il conseguimento, sono stati estratti tutti i movimenti di carico e scarico in maniera massiva con il supporto della ditta informatica senza distinguere ciò che apparteneva alla sola gestione del magazzino economale e quindi alla resa depositata, e ciò che rappresentava un mero movimento di transito per i beni da inventariare.*", sicché "*potrebbe essere scaturita una difficile e confusa lettura dei carichi e scarichi rispetto alla rendicontazione esposta nel modello afferente il conto in esame.*".

**5.** All'udienza del 26 maggio 2026, fissata in ragione del rinvio disposto dal collegio su richiesta della difesa dell'agente contabile, la difesa dell'agente contabile ha insistito per la regolarità del conto giudiziale mentre il p.m. ha concluso per la sua improcedibilità.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**6.** Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato nei termini di seguito esposti. Siamo in presenza di un conto giudiziale la cui intellegibilità è stata sensibilmente vulnerata dalla mancanza di un'adeguata regolamentazione interna all'azienda ospedaliera. Manca, infatti, una disciplina delle

procedure e della gestione dei singoli agenti contabili. Le procedure amministrativo contabili – gestione del magazzino adottate dal Dipartimento salute della Regione Calabria appaiono, peraltro, del tutto inidonee a garantire l'esame della attività di coloro i quali hanno il maneggio del danaro pubblico nell'ambito delle singole aziende sanitarie. Nel caso in esame, emerge, infatti, che la menzionata procedura censisce cumulativamente gestioni eterogenee e non consente, pertanto, di verificarne la correttezza. Infatti, nonostante la complessa e articolata attività istruttoria, non è stato possibile scrutinare la gestione contabile, perché la stessa non risulta essere chiara e intellegibile, condizione preliminare al suo compiuto esame. Come correttamente rappresentato dall'istruttore, l'esame dei buoni di carico e scarico ha fatto emergere che alcuni buoni (sia di carico che di scarico), seppure numerati e datati, non presentano alcuna movimentazione (in particolare, i buoni di carico n. 290, 311, 343, 2515, 2524 e i buoni di scarico n. 26 e 204), altri non sono valorizzati, pur a fronte dell'emissione di una fattura, alcuni buoni indicano una spesa non riconducibile alla tipologia dichiarata (in particolare, i buoni di carico n. 161 e n. 163 e i buoni di scarico n. 162 e n. 164), i buoni n. 248, 313, 314, 315, 2403, 2511, 2520, 2521, 2522 fanno riferimento all'acquisto di beni di importo elevato che non appaiono riconducibili agli acquisti propri di una gestione economale, le firme per ricevuta sono apposte direttamente sulle richieste e non sui buoni di scarico (con la conseguenza che l'emissione del buono non è contestuale alla consegna del bene richiesto). Al riguardo, in sede istruttoria, l'agente contabile ha dichiarato, con riguardo ai buoni, numerati e datati, i quali non presentano alcuna movimentazione, che si tratta di registrazioni incomplete, circostanza che si verifica allorquando

l'operatore interrompe per qualsiasi motivo la registrazione in movimento ma il sistema informatico ha già assegnato un numero sequenziale al buono. Trattandosi di registrazioni incomplete, le quantità e i valori sono pari a zero, senza alcuna incidenza sul carico e sullo scarico né sui valori economici del magazzino. Con riferimento alla fattura DISPOSAN n. 77/E del 28 febbraio 2019 di € 70.821,00, ha, invece, affermato che il buono di riferimento è il n. 2511, relativo a un movimento di carico per un bene strumentale, non di facile consumo, ma relativo ad una attrezzatura sanitaria con utilità pluriennale, il quale viene rilevato nella procedura informatica contabile all'interno del magazzino economale al solo fine di rilevare l'attestazione dell'effettiva consegna al reparto richiedente. L'agente contabile ha sottolineato che ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo ai buoni non riconducibili alla tipologia di spesa e ai buoni nn. 248, 313, 314, 315, 2403, 2511, 2520, 2521, 2522, che fanno riferimento all'acquisto di beni di importo elevato i quali non appaiono riconducibili agli acquisiti propri di una gestione economale. In entrambi i casi, si tratta della mera rilevazione informatica per consentire le attestazioni del servizio effettivamente reso, rilasciate da altre unità operative. In considerazione di quanto sopra evidenziato, appare evidente che la gestione in esame è da dichiarare improcedibile, posto che dalla verifica della documentazione giustificativa del conto giudiziale, compilato secondo il modello 24, non è stato possibile distinguere quella utile a dimostrare la correttezza della gestione del magazzino economale, oggetto d'esame, da ciò che rappresenta un mero movimento di transito per i beni da inventariare, estranea alla gestione medesima, con la evidente conseguenza della impossibilità di leggere i carichi e gli scarichi dei beni, relativi alla

rendicontazione esposta nel conto giudiziale n. 39232, le evidenze della loro effettiva consegna agli uffici dell'amministrazione e, quindi, la analitica e separata rendicontazione dei beni in giacenza presso il consegnatario. Mette conto evidenziare, infine, che il conto dichiarato improcedibile deve nuovamente essere compilato dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, deve, quindi, essere presentato all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositato presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c..

**7.** Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

**P.Q.M.**

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il conto giudiziale n. 39232. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 26 maggio 2026.

| Il Giudice relatore | Il Presidente |
|---|---|
| Gianpiero D'Alia | Domenico Guzzi |
| *Firmato digitalmente* | *Firmato digitalmente* |

Depositato in data 12/06/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*Firmato digitalmente*